

Convenzione per il Progetto di trasporto di persone con disabilità

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

Il COMUNE di Bologna, Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, codice fiscale e P.I.V.A. _____, in persona del Capo Area _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Comune";

E

La Ditta _____, con sede legale ed amministrativa a _____ in via _____, C. F. e P.I.V.A. _____, in nome e per conto della quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ di seguito per brevità definita "comodante"

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune dei seguenti autoveicoli:

- a) n. 2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 8 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologati a norma di legge, per il trasporto di 3 sedie a rotelle, dotati di sistema di climatizzazione, da destinare al trasporto al lavoro e/o ad attività di tempo libero di persone con disabilità, fisica o mentale;
- b) n. 2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 4 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto di 1 sedia a rotelle, dotato di sistema di climatizzazione, da destinare al trasporto di persone con disabilità;

2. Almeno due autoveicoli, di quelli previsti alle lettere a) e b), devono essere disponibili dal 1 gennaio 2019; la disponibilità degli altri autoveicoli può essere condizionata alla locazione di spazi pubblicitari per tali mezzi e può avvenire in un momento successivo alla consegna dei primi veicoli, comunque entro il 30 giugno 2019

3. Almeno 2 degli automezzi messi a disposizione dovranno avere alimentazione a metano.

4. I costi di acquisto, mantenimento e manutenzione degli autoveicoli sopraindicati, potranno essere coperti dalle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, da parte del comodante, ad aziende ed esercizi commerciali di spazi pubblicitari, ricavati sulla superficie esterna degli autoveicoli stessi.

5. Il Comune di Bologna non risponde del mancato introito derivante dalla locazione degli spazi pubblicitari a copertura dei costi sostenuti per la concessione degli automezzi. Il rischio economico dell'intera operazione rimane dunque a carico del soggetto comodante.

Articolo 2. Durata del progetto

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni.
2. Può essere rinnovata per altri 4 anni, a seguito di comunicazione al Comodante, almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione, e assumendo formale atto amministrativo. Il Comodante potrà accettare o meno tale proposta con comunicazione A/R da trasmettersi entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Comune.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il Progetto fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza della convenzione. L'Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni.

Articolo 3. Modalità di gestione del progetto

Nell'ambito del Progetto di trasporto di persone con disabilità il Comune di Bologna, se richiesta, offre la disponibilità a:

- a) autorizzare gli operatori del Comodante, a consegnare alle aziende ed esercizi commerciali, una lettera informativa sul Progetto, concordata fra Comodante e Amministrazione, e sottoscritta dal legale rappresentante del Comodante e dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali e/o Socio-sanitari;
- b) convocare una conferenza stampa, entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione, per la presentazione del Progetto da parte del Comune e la sensibilizzazione dei soggetti interessati;
- c) individuare soggetti interessati alla locazione degli spazi sugli autoveicoli e stipulazione con essi dei relativi contratti per la concessione di spazi pubblicitari, esclusivamente da parte del Comodante. Il Comodante nel contatto con le aziende commerciali del territorio, potenziali sponsor dell'iniziativa, dovrà tenere sempre un comportamento chiaro, fornendo informazioni in modo corretto e trasparente sul progetto, evitando ogni rischio di fraintendimento fra ruolo del soggetto imprenditoriale che mette a disposizione i mezzi e attiva la campagna di locazione degli spazi pubblicitari e ruolo istituzionale del Comune di Bologna;
- d) prevedere una cerimonia ufficiale per la consegna dei veicoli, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al Progetto, ai quali verrà consegnato un attestato di riconoscimento.

Possono essere attivate anche solo alcune delle attività sopra elencate.

Articolo 4. Sottoscrizione del contratto di comodato e consegna degli autoveicoli

1. In seguito alla sottoscrizione della presente convenzione il Comodante si impegna a consegnare almeno un autoveicolo, di quelli previsti alle lettere a) e b), entro l'1 gennaio 2019; la disponibilità degli altri autoveicoli può essere condizionata alla locazione di spazi pubblicitari per tali mezzi e può avvenire in

un momento successivo alla consegna del primo veicolo, comunque entro il 30 giugno 2019; alla consegna dei veicoli dovranno essere sottoscritti contestualmente i relativi contratti di comodato gratuito.

2. Prima di procedere ad attrezzare gli autoveicoli oggetto dell'art.1, il Comodante si impegna a coordinarsi con il soggetto che utilizzerà gli autoveicoli, al fine di valutare gli aspetti di allestimento più funzionali al tipo di utilizzo.

3. Gli autoveicoli consegnati devono rimanere nella disponibilità del Comune per almeno 12 mesi anche nel caso in cui il Comodante ritenesse non economicamente sostenibile il presente progetto. In caso di ritiro dei mezzi è richiesto un preavviso di 12 settimane da inviare al Comune; dall'atto del eventuale ritiro dei mezzi il Comune si riterrà libero dai vincoli conseguenti alla presente convenzione.

4. L'utilizzo degli autoveicoli potrà essere non esclusivamente in capo a dipendenti del Comune di Bologna o dell'Ausl di Bologna, ma potrà essere affidato dal Comune stesso o dall'Ausl in capo a soggetti, anche privati, che collaborano in un rapporto istituzionale, contrattuale o convenzionale nell'ambito delle funzioni assistenziali proprie del Comune stesso o a privati cittadini, solo nell'ambito di un progetto personalizzato, al fine di promuovere e facilitare la mobilità in autonomia, o con propri familiari, di persone con disabilità, per attività di tempo libero, inclusione sociale.

Articolo 5. Contenuto dei messaggi pubblicitari

1. I messaggi pubblicitari, presenti negli spazi locati, non devono essere per loro natura in contrasto con le finalità del Comune e l'interesse degli utenti, e comunque non possono essere apposti messaggi contrari all'ordine pubblico, aventi contenuto politico o che possano ledere la dignità del cittadino o del Comune.

2. La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui al precedente comma, deve essere preceduta da una regolare richiesta di sostituzione del contenuto, effettuata dal Comodante al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario. La rimozione deve avvenire nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

Articolo 6. Risarcimento dei danni

1. Le parti danno atto che la stipulazione della presente convenzione ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione degli autoveicoli in comodato d'uso gratuito.

2. La mancata consegna degli autoveicoli in comodato obbliga il Comodante inadempiente al risarcimento dei danni conseguiti e rende il Comune libero dai vincoli della presente convenzione.

Articolo 7. Comunicazioni e notifiche

1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni della presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questa convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 8. Controversie

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione della presente convenzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano che i dati personali contenuti nella presente Convenzione verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente Convenzione, nonché dell'esistenza dei diritti in materia di privacy.

2. L'Operatore Economico garantisce all'Ente, con la sottoscrizione della Convenzione, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. La Convenzione prevede la designazione dell'Operatore Economico come responsabile del trattamento, relativi obblighi e responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.